



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Ai Signori SINDACI
dei Comuni
del Piemonte

LORO SEDI

OGGETTO : “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 114/98” - Applicazione della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006 “Modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999”. *Prime indicazioni inerenti l’adozione e l’approvazione degli strumenti urbanistici.*

A seguito della nostra nota n. 5438/17.1 del 8.5.2006, si ribadisce che in data 24.3.2006 il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 59-10831 recante “Modifiche ed integrazioni all’allegato A della deliberazione del Consiglio regionale n. 563-13414 del 29.10.1999 (“Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa in attuazione del d.lgs 114/98”).

Detta deliberazione rivede nel suo complesso la programmazione regionale in materia commerciale modificando, in taluni casi in modo sostanziale, i contenuti programmatici contenuti nelle precedenti deliberazioni n. 563-13414/99 e n. 347/42514/03.

Con la finalità di rendere immediatamente cogenti i contenuti modificati ed integrati, l’articolo finale della DCR n. 59-10831 del 24 marzo 2006 recante il titolo “Ulteriori disposizioni”, esplicita in modo inequivocabile che dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della richiamata DCR, avventa il 30 marzo 2006, le norme in essa contenute sono entrate immediatamente in vigore. Lo stesso articolo non prevede norme che possano consentire ai comuni di far permanere vigenti le norme antecedentemente adottate alla sopradetta data.

Il 2° comma del citato articolo “Ulteriori disposizioni”, esplicita che tutti “ *i comuni adottano obbligatoriamente i criteri di cui*

Data

Protocollo

114/1998 e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998 e dell'articolo 4 della legge regionale sul commercio (l.r. 28/1999), nel rispetto della presente normativa, secondo le procedure indicate all'articolo 29, entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore."

A titolo di ulteriore specificazione, limitatamente alla fattispecie relativa alle domande di autorizzazione commerciale per medie e grandi strutture di vendita, (ancorché questa problematica non attenga all'esame ed approvazione degli strumenti urbanistici), l'ultimo capoverso dello stesso comma 2 specifica che: *"Dall'entrata in vigore della presente normativa e fino a che i comuni non abbiano provveduto a quanto sopra prescritto, si applicano le norme sostitutive di cui all'art. 30".*

Viste le norme sopra citate appare evidente e inequivocabile che successivamente all'entrata in vigore della D.C.R. n. 59-10831 del 24 marzo 2006, gli strumenti urbanistici generali, le varianti agli strumenti urbanistici adottate ai sensi dell'art. 17 della l.r. 56/77 smi, gli strumenti urbanistici esecutivi, contenenti previsioni in materia commerciale riferentesi alla previgente normativa in materia, non potranno essere ritenuti conformi e conseguentemente non potranno sugli stessi essere emessi pronunciamenti positivi.

In dettaglio, quindi, ai sensi del 2° comma dell'articolo "Ulteriori disposizioni", e dell'art. 29 della DCR richiamata, i comuni obbligatoriamente e in via preliminare dovranno procedere all'adozione dei *"i criteri comunali di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all'articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale"* nel rispetto delle norme contenute nella DCR oggi vigente, e quindi procedere *"all'adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all'articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano regolatore generale ed è quindi approvato secondo i disposti dell'articolo 17 della l.r. 56/197"*.

Altre incombenze amministrative sono assegnate ai comuni ai sensi dell'art. 29 citato che non implicano tuttavia connessioni con la strumentazione urbanistica.

Cordiali saluti.



Direzione Commercio e Artigianato

Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali

patrizia.vernoni@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Il Responsabile del Settore
arch. Patrizia Vernoni

Visto: Il Direttore Regionale
dott. Marco Cavaletto

*Piazza Nizza, 44
10126 Torino
Tel. 011.4323512
011.4324558
Fax 011.4323076*



 **REGIONE
PIEMONTE**
Sponsor Principale